# COMUNE DI GARGNANO

**Provincia di Brescia**

Via Roma, 47 – C.A.P. 25084 - tel. 03657988 – fax 036571354
codice fiscale: 00553860172 – partita I.V.A.: 00570180984
**e-mail: tributi@comune.gargnano.brescia.it**
**sito internet: www.comune.gargnano.brescia.it**


# REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SULLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDO URBANI INTERNI

Testo in vigore a seguito delle modifiche introdotte con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10/2007 del 02.03.2007

Regolamento introdotto con deliberazione di C.C. n. 114 del 22.08.1983

# TITOLO I

# DISCIPLINA DELLA TASSA

## Art. 1
## Istituzione della tassa e modalità di svolgimento del servizio

Ai sensi dell'art 21 del D.P.R. 10.09.1982, n. 951 con il quale vengono sostituiti gli articoli dal 268 al 272 del T.U.F.L. approvato con R.D. 14.09.1931, n. 1175 e successive modificazione ed integrazioni, è istituita la tassa per i servizi relativi allo smaltimento (nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spezzamento, cernita, trasporto, trattamento, ammesso, deposito e discarica sul suolo e nel suolo) dei rifiuti solidi urbani interni e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico.[1]

Le attività di smaltimento dei rifiuti urbani, di cui all'art. 2 dell'apposito "regolamento per la disciplina del lato tecnico ed igienico-sanitario" del servizio, vengono esercitate con diritto di privativa ed espletate direttamente dal Comune o mediante Azienda Municipalizzata in base al T.U. 15.10.1925, n. 2578, ovvero mediante concessione a Enti o Imprese specializzate, autorizzate dal competente organo regionale, ai sensi dell'art. 6 lettera d), del D.P.R. 10.09.1982, n. 915.

## Art. 2
## Smaltimento rifiuti speciali

Allo smaltimento dei rifiuti speciali, non assimilabili ai rifiuti urbani, ed anche di quelli tossici e nocivi, sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi, direttamente o attraverso imprese od Enti autorizzati dal competente organo regionale o mediante conferimento dei rifiuti all'apposita organizzazione comunale o all'azienda municipalizzata o all'ente o impresa specializzata che svolgono il servizio, a seguito di stipulazioni di apposita convenzione.

È in facoltà del Comune di provvedere al servizio, che non ha carattere di privativa, dietro corresponsione di apposito corrispettivo in base alla tariffa deliberata da questa Amministrazione.

[1] Comma così sostituito dalla delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 26.04.1990

## Art. 3

## Zone nelle quali è svolto il servizio

Il servizio di raccolta rifiuti è svolto nelle zone del territorio comunale individuate in apposite planimetrie allegate al capitolato.

Sono da considerarsi servite anche quelle abitazioni la cui strada di accesso sfoci in zona od area in cui è attiva la raccolta rifiuti.[2]

Il servizio di spezzamento dei rifiuti di qualunque natura o provenienza viene attuato sulle strade ed aree pubbliche e sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico, e sulle spiagge lacuali individuate in apposite planimetrie allegate al capitolato.

Nelle altre zone il trasporto dei rifiuti solidi urbani può essere effettuato dai singoli proprietari con l'autorizzazione del Comune, che si riserva anche la facoltà di stabilire le condizioni e i criteri da osservarsi in linea tecnica ed igienica.

## Art. 4

## Locali tassabili

La tassa è dovuta da chiunque occupi o conduca locali a qualsiasi uso adibiti esistenti nelle zone indicate nel precedente art. 3, in cui è istituito il servizio.

Per abitazione colonica la tassa è dovuta anche quando nell'area in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione stessa. La tassa è comunque dovuta, nel limite del 30% della misura tariffaria stabilita per la corrispondente categoria, per le case coloniche e le case situate fuori dall'area di raccolta.

Non sono soggetti a tassazione in quanto produttivi di rifiuti speciali i fondi su cui si esercita l'attività agricola e relativa pertinenza. Sono da comprendere tra le pertinenze dei fondi agricoli tutti i locali di ricovero delle attrezzature agricole e delle derrate nonché i fienile, silos ecc., con la sola esclusione della parte abitativa della casa colonica.[3]

Ai fini impositivi, ai locali tassabili, sono equiparate le aree adibite a campeggi, a distributori di carburante, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita all'aperto, nonché qualsiasi altra area scoperta ad uso privato, ove possono prodursi rifiuti destinata ad usi privati diversi da quelli prima indicati, purché sussistano le seguenti condizioni:

1. che le aree non costituiscono pertinenza ed accessorio – secondo i criteri dettati dalla disciplina civilistica in materia di locali assoggettati alla tassa;
2. che sulle stesse si volga un'attività privata;
3. che l'attività stessa sia idonea alla produzione dei rifiuti urbani intesi nella accezione definitiva dell'art. 2 del "regolamento per la disciplina del lato tecnico ed igienico-sanitario del servizio di raccolta dei rifiuti urbani";

[2] Comma aggiunto dalla delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 26.04.1990
[3] Comma aggiunto dalla delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 26.04.1990

Sono quindi soggetti a tassazione tutti quei manufatti che possiedono tali requisiti, come ad esempio tettoie aperte, capannoni aperti e ogni altro manufatto di facile rimozione.

Non sono soggetti ad autonoma tassazione i balconi e le verande che costituiscono accessori e pertinenze di locali in genere, per i quali la tassa si applica sulla base della loro superficie coperta.

Sono invece assoggettati alla tassa le citate aree scoperte quando le medesime vengono destinate ad uso proprio, anche se simile a quello cui è destinato il locale, in quanto in tale evenienza esse perdono il requisito della accessorietà o della pertinenzialità dell'area rispetto al locale.

Infine non sono assoggettate a tassazione le aree scoperte destinate esclusivamente allo svolgimento dell'attività sportiva limitatamente alle parti il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservate, di regola, ai soli praticanti, mentre la tassa è applicabile alle parti destinate all'utilizzazione da parte del pubblico che assiste allo svolgimento dell'attività medesima nonché alle parti destinate ad uso diverso anche se inserite nel complesso sportivo.

## Art. 5

## Determinazione della tassa – Superficie tassabile

La tassa è commisurata alla superficie dei locali e delle aree serviti ed all'uso cui i medesimi vengono destinati, secondo la classificazione in categorie di cui al successivo art. 9, determinate in relazione alla quantità media presunta dei rifiuti producibile in ciascun tipo di locale.

Agli effetti della determinazione della superficie, si calcolano le cucine, gli ingressi, i corridoi e i bagni, di tutti i locali di uso promiscuo; non si considerano a tal fine gli anditi, i piccoli ripostigli, le scale, i cortili, le terrazze, i balconi in genere e, per le aree scoperte, quelle parti che svolgono una mera funzione ornamentale (ad. es.: aiuole, spazi verdi, ecc.).

Non viene valutata nella superficie tassabile quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano rifiuti speciali, tossici o nocivi, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere i produttori dei rifiuti stessi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

L'esclusione si applica a condizione che la destinazione del bene allo svolgimento dell'attività che, in regola, dia luogo alla produzione di rifiuti diversi da quelli urbani corrisponda a quella cui il bene può essere destinato in virtù delle proprie specifiche caratteristiche strutturali e, quindi, sussistano ambedue le circostanze previste dal precedente comma (destinazione e caratteristiche strutturali).

Va invece considerata la superficie sulla quale si producono i rifiuti dichiarati assimilabili a quelli urbani. L'assimilazione non è consentita per i rifiuti provenienti da sale di lavorazione di stabilimenti industriali ed, a decorrere dal 31 ottobre 1987, dell'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze.

## Art. 6
## Annualità del tributo

La tassa ha carattere annuale e decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.

Pertanto, le variazioni nelle occupazioni o conduzione di locali, che avvengano durante l'anno solare, non danno luogo a rimborso o a riduzione della tassa.

La tassa è altresì dovuta per intero, anche nel caso di temporanea chiusura dei locali o di sospensione del servizio per causa di forza maggiore.

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione dei locali ed aree indicati nel precedente articolo, purchè debitamente e tempestivamente denunciate, da diritto all'abbuono a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata. Non costituiscono denuncia di cessazione, la richiesta di trasferimento anagrafico del contribuente.

La norma relativa alla cessazione dell'utenza non si applica alle attività a carattere stagionale.

## Art. 7
## Agevolazioni

Per le occupazioni di aree comunali limitate ai soli giorni di mercato settimanale, si applica ai banchi di vendita la riduzione fino al 30% (trenta percento) della tassa annuale.

## Art. 8
## Esenzioni

Sono esenti dal pagamento della tassa:

1. gli stabili ed uffici comunali;
2. gli edifici adibiti al culto pubblico.

# Art. 9[4]

## Classificazione dei locali ed aree tassabili

Agli effetti della applicazione della tassa, in relazione a quanto stabilito dal precedente art. 5, i locali sono suddivisi nelle seguenti categorie, alle quali corrispondono tariffe di differente misura:

**UTENZE DOMESTICHE :**

| N° | TIPO DI LOCALI |
|---|---|
| 1 | case, appartamenti e locali ad uso abitazione |

**UTENZE NON DOMESTICHE:**

| N° | CLASSI DI ATTIVITA' |
|---|---|
| 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto |
| 2 | Campeggi, distributori carburante |
| 3 | Stabilimenti balneari |
| 4 | Esposizioni autosaloni, Autorimesse e magazzini senza vendita diretta. |
| 5 | Alberghi con ristorante |
| 6 | Alberghi senza ristorante |
| 7 | Case di cura e riposo |
| 8 | Uffici, agenzie e studi professionali |
| 9 | Banche ed istituti di credito |
| 10 | Negozi (abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli) |
| 11 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze |
| 12 | Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere,) |
| 13 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto |
| 14 | Attività industriali con capannoni di produzione |
| 15 | Attività artigianali di produzione beni specifici |
| 16 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie (compreso plateatico) |
| 17 | Bar, caffè, pasticceria (compreso plateatico) |
| 18 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari (compreso plateatico) |
| 19 | Plurilicenze alimentari e/o miste |
| 20 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante |
| 21 | Discoteche, night club |

[4] Articolo modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10/2007 del 02.03.2007

# TITOLO II

# ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO

## Art. 10
## Denuncie degli utenti

Le denuncie di attivazione dell'utenza debbono essere presentate dai contribuenti all'ufficio comunale imposte e tasse, che ne rilascerà ricevuta, entro il 20 settembre dell'anno in cui l'utenza è attivata.

Le domande di variazione, alle utenze preesistenti, debbono essere presentate allo stesso ufficio entro il 20 settembre successivo al giorno in cui la variazione si verifica.

Le denuncie di cessazione dell'utenza possono essere presentate in qualunque epoca, essendo gli sgravi relativi, regolati in conformità del capoverso precedente art. 6.

Tutte le denuncie debbono essere compilate sugli appositi moduli, in distribuzione presso l'ufficio comunale imposte e tasse.

## Art. 11
## Contenuto delle dichiarazioni

Ogni denuncia deve contenere:

1. cognome, nome e paternità dell'utente e relativo indirizzo (per le abitazioni, la denuncia va fatta sempre dal capo famiglia);
2. ubicazione dei locali (via piazza, numero civico, piano);
3. cognome, nome e paternità del proprietario del fabbricato e relativo indirizzo;
4. destinazione dei locali;
5. numero dei vani e loro superficie;
6. data di attivazione o di variazione o di cessazione dell'utenza (per quest'ultima indicare anche la causa).

   Chi occupa più locali siti in diversi fabbricati è tenuto a fare denuncia quanti sono i locali che ha in uso.

## Art. 12
## Accertamenti d'ufficio

È in facoltà del Sindaco di invitare i contribuenti ed i proprietari degli stabili ubicati nelle zone soggette alla disciplina del servizio a recarsi presso l'ufficio

comunale di imposte e tasse per fornire notizie e chiarimenti ritenuti necessari ai fini della tassa.

Le notizie ed i chiarimenti di che trattasi possono essere richiesti anche per iscritto.

È facoltà dell'Amministrazione di disporre sopralluoghi per l'accertamento di eventuali evasioni e della esatta superficie dei locali tassabili.

## Art. 13

## Fissazione delle tariffe

Con apposita deliberazione, da adottarsi a norma dell'art. 273 del T.U.F.L. approvato con R.D. 14.09.1931, n. 1175, e successive modificazioni, sono approvate le diverse tariffe applicabili alle varie specie dei locali, secondo la suddivisione in categorie risultante dal precedente art. 9.

Nell'occasione saranno fissate, ove necessario, le tariffe per lo smaltimento dei rifiuti speciali.

## Art. 14 [5]

## Riscossione e Riscossione Coattiva

Il Comune, in sostituzione della riscossione in conformità a quanto previsto dall'art. 72 del D.Lgs. n. 507/1993, gestisce direttamente le proprie entrate tributarie relative alla tassa rifiuti solidi urbani. In tal caso l'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni viene liquidato sulla base degli elenchi dei contribuenti assoggettati al tributo nell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 507/1993 ed è iscritto a cura del funzionario responsabile di cui all'art.74 del decreto.

Gli importi sono riscossi – a seguito di spedizione di specifico prospetto contenente l'indicazione di quanto liquidato e dovuto, ripartendo l'intera somma in due rate di pari importo con scadenza della prima rata entro la fine del mese successivo e dell'altra con cadenza al bimestre successivo – secondo le seguenti modalità: mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale, con versamento diretto presso la tesoreria predetta.

Su istanza del contribuente che ha ricevuto la richiesta di pagamento, il funzionario responsabile del tributo può concedere per gravi motivi la ripartizione fino ad otto rate mensili della somma dovuta; il mancato pagamento di due rate consecutive comporta la revoca dell'autorizzazione concessa e la riscossione in unica soluzione.

Il mancato versamento delle somme accertate e liquidate dal Comune relativamente al tributo, all'addizionale, agli accessori ed alle sanzioni entro il termine di novanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento e liquidazione, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente attraverso la proceduta stabilita dal R.D. n.

[5] Articolo così modificato dalla delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 17.05.2005

639/14.04.1910, non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento e liquidazione è stato notificato al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

La riscossione coattiva del tributo, può essere espletata con la procedura indicata nel R.D. n. 639/14.04.1910, o, in alternativa, affidata al concessionario del servizio di riscossione dei tributi il quale la effettua con la procedura di cui al D.P.R. nr. 602/29. 12.1973, modificato con D.P.R. n. 43/28.0 1.1988.

Il visto di esecutorietà sui ruoli coattivi è apposto sul riassunto riepilogativo degli stessi dal funzionario responsabile del tributo.

## Art. 15

## Rinvio alle norme del T.U.F.L

Per quanto non contemplato dal presente regolamento, ai fini dell'applicazione della tassa, si osservano le disposizioni del capo XIX, del T.U.F.L. approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, con esclusione di quelle concernenti il contenzioso.

## Art. 16

## Contenzioso

Per il contenzioso, si applicano le disposizioni dell'art. 20 del D.P.R. 26.10.1972, n. 638. ed, ove ricorrano le condizioni, l'art. 288 del T.U.F.L. approvato con R.D. 14.09.1931, N. 1175.

## Art. 17

## Sanzioni amministrative

Le violazioni delle disposizioni del T.U.F.L. riguardanti l'applicazione del tributo e quelle del presente regolamento sono punite a norma dell'art. 296 del Testo Unico per la Finanza Locale 14 settembre 1931, n. 1175, modificato dall'art. 56 della legge 2 luglio 1952, n. 703.
La misura della sanzione amministrativa, da applicare in sostituzione della ammenda di cui al citato art. 296 del T.U.F.L., va da un minimo di lire 5.000 ad un massimo di lire 250.000, giusto il disposto dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

In caso di omessa o di infedele denuncia, saranno applicate anche le sanzioni previste dell'art. 292 del citato T.U.F.L. modificato dall'art. 54 della richiamata legge n. 703.

## Art. 18

## Abrogazione di norme in contrasto

È abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con quella del presente regolamento.

## Art. 19

## Norme transitorie e finali

Al presente regolamento sono state apportate all'originario testo stampato modificazioni e/o integrazioni, che devono intendersi modificative e/o integrative delle norme modificate e/o integrate.

Del pari devono essere considerate inesistenti tutte quelle norme che risultano essere state cancellate, sia meccanicamente che manualmente.